



## **Aggiornamenti in tema di REACH e CLP:**

- ✓ **Il REACH e gli Utilizzatori a Valle;**
- ✓ **Il regime dei controlli;**
- ✓ **Le novità in tema di Schede di Sicurezza;**
- ✓ **Il Regolamento CLP.**

**San Marino, 14 Maggio 2012**

## II REACH





## REACH: PRINCIPI GENERALI (1)

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals - REACH (Regolamento CE 1907/2006)

### MIRA A

Mappare e accrescere le conoscenze sulle sostanze chimiche prodotte/importate o utilizzate in UE, attraverso la valutazione delle loro **caratteristiche** e l'adozione di adeguate **misure di gestione del rischio**, al fine di evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente

Correlare la **sostanza, la sua pericolosità e il campo d'impiego** (Uso Identificato)

Sostituire le **sostanze "estremamente problematiche"** con sostanze o tecnologie meno pericolose

## REACH: PRINCIPI GENERALI (2)

Spostare l'onere della prova relativo alla sicurezza delle sostanze chimiche è trasferito dalle Autorità Pubbliche all'Industria.

Armonizzare e semplificare a livello europeo la legislazione sui prodotti chimici

Istituire l'Agencia Chimica Europea (ECHA)




## ELEMENTI ESSENZIALI

**Registrazione:** chi produce/importa una sostanza, in quantità  $> 1$  t/a, ha l'obbligo di "registrarla" presso la nuova Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche


**Valutazione:** le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il coordinamento dell'Agenzia, valuteranno le informazioni fornite dall'Industria sulle proprie sostanze

**Autorizzazione e Restrizione** all'uso di sostanze con particolari proprietà pericolose per la salute umana e/o per l'ambiente.



Il Regolamento REACH si applica:

- alle **sostanze** in quanto tali
- alle sostanze in **miscela**
- alle sostanze parte integrante di un **articolo** (es.:packaging) contenute nel materiale costituente l'articolo intenzionalmente rilasciate dall'articolo



Coinvolge **produttori e importatori di sostanze chimiche**, di **formulati chimici e di articoli**, nonché ogni **utilizzatore industriale di sostanze chimiche**.

# TIMING DI ATTUAZIONE DEL REG. REACH



## Pre-registrazione

- ✓ 1 Giu-1 Dic 2008
- ✓ Possibilità di avvalersi del periodo transitorio
- ✓ Possibilità di Pre-registrazione Tardiva

## Restrizioni

- ✓ Prima pubblicazione: Luglio 2009

## Registrazione delle sostanze phase in:

- ✓ Fino al 30 novembre 2010:
  - Sostanze > 1000 t/a
  - Sostanze CMR1, CMR2 > 1t/a
  - Sostanze R50/53 > 100 t/a
- ✓ Fino al 31 Maggio 2013:
  - Sostanze > 100 t/a
- ✓ Fino al 31 Maggio 2018
  - Sostanze > 1t/a


## Autorizzazione

- ✓ Candidate List: ultimo aggiornamento dicembre 2011
- ✓ Pubblicazione Allegato XIV: febbraio 2012
- ✓ Data di applicazione: es. 2013-2015

## Valutazione

- ✓ Valutazione Dossier:
  - Check compliance: 2011
  - Verifica della proposta di test: dal 2012, 2016 e 2022
- ✓ Valutazione delle sostanze: dal 2012

# IL RISULTATO DELLA 1a FASE DI REGISTRAZIONE



\* Sostanze Phase – in (Dato non definitivo)

**Elenco sostanze phase - in registrate al 2010:**

<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>



## IL RISULTATO DELLA 1a FASE DI REGISTRAZIONE

Submissions received	
Full registrations	19702
Intermediates	4973
<b>Total</b>	<b>24675</b>

Substances	
Distinct substances	4300
Phase-in substances	3400

Type of submission	
Joint - Lead registrants	12%
Joint - Member registrants	82%
Individual registrations	6%

Tonnages (full Registrations)	
1000 +	90%
100 - 1000	4%
10 - 100	2%
1-10	4%

Company size	
Large	86%
Medium	9%
Small	4%
Micro	1%

- Numero di dossier in linea con le aspettative (scenario di base)
- Sostanze Phase-in: il numero è minore di quello indicato dall'industria nel sondaggio di Aprile 2010
- Verifica dello status PMI

Fonte ECHA

<http://echa.europa.eu>

## PRE-REGISTRAZIONE TARDIVA

- E' comunque possibile usufruire del regime transitorio previsto per la Registrazione, per le sostanze "phase-in" prodotte o importate, per la prima volta, in quantità > 1 t/a...  
... purché tali sostanze siano pre-registrate entro 6 mesi dalla prima produzione o importazione e non oltre 12 mesi prima<sup>(\*)</sup> della specifica scadenza per la Registrazione di esse.

**N.B.** Ovviamente tale possibilità non si applica più alle sostanze soggette alla prima scadenza di Registrazione (1 Dicembre 2010) che devono essere, invece, immediatamente registrate.

- (\*) Maggio 2012 per scadenza 31 maggio 2013  
Maggio 2017 per scadenza 31 maggio 2018



## SOSTANZE ESPORTATE E REIMPORTATE ARTICOLO 2(7C)

Esentate se soddisfano le seguenti condizioni:

1. La sostanza deve essere stata registrata prima di essere esportata dalla Comunità.
2. La sostanza già registrata ed esportata deve essere la stessa, cioè avere la **stessa identità chimica e le stesse proprietà**, della sostanza re-importata. Il reimportatore deve essere in grado di dimostrare che la sostanza è ancora la stessa.
3. La sostanza deve appartenere allo **stesso lotto** della sostanza che è stata esportata e quindi reimportata nella Comunità (lavorata o non lavorata). Cioè il reimportatore deve essere "**nella stessa catena d'approvvigionamento**".

## SOSTANZE ESPORTATE E REIMPORTATE ARTICOLO 2(7C)

4. Il reimportatore deve avere **ricevuto le informazioni** sulla sostanza esportata e tali informazioni devono essere conformi alle disposizioni del REACH.

Ciò significa che il re-importatore deve avere ricevuto una delle seguenti opzioni:

- una **scheda dati di sicurezza**, come richiesta dall'Articolo 31,
- altre informazioni sufficienti a consentire agli utilizzatori di adottare **misure di protezione**, come richiesto dall'Articolo 31 (4),
- un pacchetto di informazioni comprendente lo stato della sostanza registrata in base alla **relativa autorizzazione, eventuali restrizioni** applicabili, altre informazioni necessarie per consentire misure di gestione dei rischi appropriate e il numero di registrazione, come richiesto dall'Articolo 32 (1).

## **SUBSTANCES RE-IMPORTED INTO THE EU**

Substances on their own or in preparations, registered in accordance with Title II of the REACH Regulation, exported from the European Community by an actor in the supply chain and re-imported into the Community by the same or another actor in the same supply chain, are exempted from various requirements (see conditions under Article 2(7)(c)): registration, the obligations for downstream users and the provisions on substance and dossier evaluation.

The main purpose of this exemption is to avoid duplication of the registration of the same substance within the same supply chain. For more information please consult section 1.6.4.6 of the [Guidance on registration](#).

[http://apps.echa.europa.eu/forms/helpdesk\\_enquiry\\_not\\_EU\\_en.aspx](http://apps.echa.europa.eu/forms/helpdesk_enquiry_not_EU_en.aspx)

**II REACH:  
- L'autorizzazione e la  
restrizione**

- Il sistema di autorizzazione (REACH, titolo VII) riguarda le **sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)** allo scopo di garantire che i rischi che esse presentano siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.
- Soltanto le sostanze con proprietà specifiche possono essere identificate come sostanze estremamente problematiche nell'elenco di sostanze candidate da autorizzare (SVHC).



- **Cancerogene di categorie 1 e 2** (1A e 1B secondo CLP);
- **Mutagene di categorie 1 e 2** (1A e 1B secondo CLP);
- **Tossiche per la riproduzione di categorie 1 e 2** (1A e 1B secondo CLP).

*(Per le sostanze già classificate in base alla vigente normativa, l'appartenenza a questo gruppo è segnalato da una delle frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61);*

- **PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche;**
- **vPvB molto persistenti e molto bioaccumulabili.**

*(Per le sostanze già classificate in base alla vigente normativa, l'appartenenza a questo gruppo è segnalato dal simbolo N e dalle frasi di rischio R50 e/o 53. Anche le sostanze POP oggetto della convenzione di Stoccolma appartengono a questo gruppo.)*





- **ED: Sostanze che alterano il sistema endocrino**

*(Per un primo elenco si potrà fare riferimento alla lista di 553 sostanze "candidate" di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2001) 262.)*

- **Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT, vPvB, ED**

*(Non sono disponibili elenchi di sostanze con i requisiti di pericolosità equivalente).*



- Non è vincolata alla Registrazione (prescinde dal limite quantitativo di 1 t/a).
- Una domanda di Autorizzazione deve essere presentata per ciascun uso delle sostanze presenti nell'Allegato XIV.
- E' concessa per una durata di tempo limitata (in base ad una valutazione "caso per caso").
- L'Agenzia prepara una elenco di sostanze prioritarie da introdurre in Allegato XIV.

✓ Se una sostanza "autorizzata" è utilizzata da un DU, deve esserne fatta comunicazione all'Agenzia.

## IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE



### 12.2011

- Inserimento in Candidate List di 20 sostanze SVHC

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

### 02.2012

- Proposta di inserimento in Candidate List di 13 sostanze SVHC

[http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal\\_content/69ec4c10-bd37-4ec9-ba3e-ad5b1bee766a](http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/69ec4c10-bd37-4ec9-ba3e-ad5b1bee766a)

### 03.2012

- Pubblicazione delle informazioni sugli articoli presenti sul mercato dell'UE che contengono sostanze SVHC inserite in Candidate list

[http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal\\_content/800e9ce8-253b-415e-8972-262879ddf8ce](http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/800e9ce8-253b-415e-8972-262879ddf8ce)



# centroReach AGGIORNAMENTO CANDIDATE LIST (12-2011)

Showing 1 - 20 of 73 results. Items per Page 20 Page 1 of 4 First Previous Next Last

Substance Name	EC Number	CAS Number	Date of inclusion	Reason for inclusion	Decision number	IUCLID 5 Substance Dataset	
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol	205-426-2	140-66-9	2011/12/19	Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (article 57 f)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
N,N-dimethylacetamide	204-826-4	127-19-5	2011/12/19	Toxic for reproduction (article 57 c)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
Phenolphthalein	201-004-7	77-09-8	2011/12/19	Carcinogenic (article 57 a)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
Lead diazide, Lead azide	236-542-1	13424-46-9	2011/12/19	Toxic for reproduction (article 57 c),	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
Lead dipicrate	229-335-2	6477-64-1	2011/12/19	Toxic for reproduction (article 57 c)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
Calcium arsenate	231-904-5	7778-44-1	2011/12/19	Carcinogenic (article 57 a)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
1,2-dichloroethane	203-458-1	107-06-2	2011/12/19	Carcinogenic (article 57 a)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
Dichromium tris(chromate)	246-356-2	24613-89-6	2011/12/19	Carcinogenic (article 57 a)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
2-Methoxyaniline; o-Anisidine	201-963-1	90-04-0	2011/12/19	Carcinogenic (article 57 a)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
Pentazinc chromate octahydroxide	256-418-0	49663-84-5	2011/12/19	Carcinogenic (article 57 a)	ED/77/2011		<a href="#">Details</a>
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of							

..... sostanze in Candidate List

<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

## LA CANDIDATE LIST - OBBLIGHI

- I FORNITORI DI UNA **SOSTANZA** in **Candidate List** hanno l'obbligo di trasmettere ai loro clienti una scheda dati sicurezza (art.31.1).
  - I FORNITORI DI **MISCELA** non classificata come pericolosa, hanno l'obbligo di trasmettere al cliente della miscela, su sua richiesta, una SDS se la miscela contiene almeno una sostanza in **Candidate List** e in concentrazione individuale  $\geq 0,1\%$  (p/p) per i preparati non gassosi e  $\geq$  allo 0,2% in volume per i preparati gassosi (art. 31.3).
  - I FORNITORI DI **ARTICOLI** che contengono sostanze in **Candidate List** in una concentrazione  $\geq$  allo 0,1 % (p/p) devono fornire informazioni adeguate, in loro possesso, al destinatario dell'articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dalla richiesta.
- Le informazioni fornite devono essere sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo (**art. 33**).

- *... un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica ...*
- Come decidere se un oggetto è un articolo oppure una sostanza/preparato ---> in alcuni casi la decisione non è semplice ---> può essere utile esaminare gli esempi riportati nella "Guidance for articles".

Publicata la versione aggiornata della LG:

[http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf)

## **SOSTANZE NEGLI ARTICOLI: NOTIFICA**

I PRODUTTORI/IMPORTATORI DI ARTICOLI devono presentare una notifica all'ECHA se l'articolo contiene una sostanza in Candidate List e se per la sostanza sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la sostanza è contenuta nell'articolo in concentrazione  $\geq 0,1\%$  (p/p)

e

- la sostanza è contenuta nell'articolo prodotto/importato in quantitativi complessivamente  $\geq 1$  ton/a (art. 7.2).

### **ATTENZIONE:**

- ✓ Per le sostanze in Candidate List prima del 1 Dicembre 2010 va presentata una notifica entro 1 giugno 2011;

- ✓ Per sostanze in Candidate List dal 1 Dicembre 2010 in poi va presentata una notifica entro i 6 mesi successivi all'inclusione della sostanza nella Candidate List.





Tali disposizioni **non** si applicano:

- se il Produttore/Importatore di articoli può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento (in tali casi il Produttore/Importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo);
- alle sostanze che sono già state registrate per tale uso.

**N.B.** E' opportuno che anche i Produttori extra-UE/OR forniscano informazioni ai propri importatori, utili ad adempiere agli obblighi di comunicazione/notifica (consigliato)



Le informazioni da notificare comprendono:

- identità e dati del Produttore/Importatore;
- numero/i di registrazione, se disponibili;
- identità della sostanza;
- classificazione della o delle sostanze;
- breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo;
- fascia di tonnellaggio della o delle sostanze.



## **AUTORIZZAZIONE: CONDIZIONI PER IL RILASCIO**

- Concessa a condizione che il rischio possa essere adeguatamente controllato, ma non per i CMR senza soglia limite di rischio, per i PBT e per i vPvB
- Per queste sostanze, può essere concessa un'Autorizzazione in presenza di benefici socio-economici superiori ai rischi per la salute umana o per l'ambiente e se non vi sono alternative disponibili.
- Presentazione obbligatoria di un piano di sostituzione, se vi sono alternative disponibili, anche se il rischio è adeguatamente controllato.
- Qualora non vi siano alternative disponibili, è obbligatorio presentare un piano di R&S.

**Pubblicata Linea Guida su come predisporre domanda di Autorizzazione**



## AUTORIZZAZIONE: CRITICITÀ

- Complessità della domanda di Autorizzazione (informazioni da produrre molteplici e difficili da reperire).
- Pertanto, non è certo semplice ottenere il rilascio di un'Autorizzazione. Essa è inoltre concessa solo per una durata di tempo limitata, sulla base di una valutazione "caso per caso".
- Per la presentazione di una domanda di Autorizzazione - per singola sostanza, per singolo uso, per singola azienda - è prevista una tassa di 50.000 €.
- Tutto ciò incentiverà fortemente la sostituzione delle sostanze soggette a tale procedura, a cui si aggiungerà il pericolo di un effetto "black list".

L. 49/52 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.2.2011

**RETTIFICHE**

Retifica del regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 18 febbraio 2011)

A pagina 5, l'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

Nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inserita la tabella seguente:

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseca di cui all'articolo 57	Dispositivi transitorie		Usi o categorie di cui esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire la domanda (*)	Data di scadenza (*)		
1.	3-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-silano (muschio silene) N. CE: 201-329-4 N. CAS: 81-15-2	vPvB	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—	—
2.	4,4'-ditrimodifenilmetano (MDA) N. CE: 202-974-4 N. CAS: 101-77-9	Cancerogeno (categoria 1B)	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—	—
3.	Etabromociclododecano (HBCDD) N. CE: 221-695-9, 247-148-4, N. CAS: 3194-55-6, 25637-99-4 Alfa-azabromociclododecano N. CAS: 134237-50-6, Beta-azabromociclododecano N. CAS: 134237-51-7 Gamma-azabromociclododecano N. CAS: 134237-52-8	PBT	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	—	—
4.	Bis(2-etil-5) ftalato (DEHP) N. CE: 204-211-0 N. CAS: 117-81-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	
5.	Bis(1-butil) ftalato (BBP) N. CE: 201-622-7 N. CAS: 85-68-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	

**Regolamento 143/2011**  
Rettifica del 24 febbraio 2011

<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>












15.2.2012	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 41/1
<p>II</p> <p>(Atti non legislativi)</p> <p>REGOLAMENTI</p> <p>REGOLAMENTO (UE) N. 125/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012</p> <p>recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)</p> <p>(Testo rilevante ai fini del SEE)</p>			
LA COMMISSIONE EUROPEA,		XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006.	
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,			
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (*), in particolare gli articoli 58 e 131,	(1)	Il diarsenico triossido risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006.	
considerando quanto segue:	(4)	Il pentossido di diarsenico risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006.	
(1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente possono essere soggette ad autorizzazione.	(5)	Il cromato di piombo risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a) e c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006.	
(2) Il diisobutilfitalato (DIBF) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato	(6)	Il giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione	
(*) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. (*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.			

**Regolamento 125/2012**  
Pubblicato il 28 febbraio 2012

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:041:0001:0004:IT:PDF&carr=null>



## AUTORIZZAZIONE: 3a RACCOMANDAZIONE PER ALLEGATO XIV

<u>Substance name</u>	<u>EC number</u>	<u>CAS number</u>	<u>publication</u>	<u>commenting</u>	<u>document</u>	<u>form</u>
Ammonium dichromate	232-143-1	232-143-1	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Chromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid, dichromic acid	231-801-5; 236-881-5	231-801-5; 236-881-5	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Chromium trioxide	215-607-8	215-607-8	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Cobalt dichlonide	231-589-4	231-589-4	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Cobalt(II) carbonate	208-169-4	208-169-4	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Cobalt(II) diacetate	200-755-8	200-755-8	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Cobalt(II) dinitrate	233-402-1	233-402-1	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Cobalt(II) sulphate	233-334-2	233-334-2	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Potassium chromate	232-140-5	232-140-5	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Potassium dichromate	231-906-6	231-906-6	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Sodium chromate	231-889-5	231-889-5	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Sodium dichromate	234-190-3	234-190-3	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over
Trichloroethylene	201-167-4	201-167-4	15/06/2011	14/09/2011		The consultation is now over

- Le restrizioni all'uso elencate nella direttiva 76/769/CEE, sono riprese in una nuova forma che rappresenta il punto di partenza della procedura all'interno del REACH.
- Le sostanze soggette a restrizione sono elencate nell'Allegato XVII del REACH.
- La procedura di restrizione è indipendente dai limiti quantitativi di 1 ton/anno.



### 02.2012

- Pubblicazione del regolamento n. 109/2012, recante modifica dell'allegato XVII del REACH (vendita al pubblico di sostanze CMR)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:037:0001:0049:IT:PDF&carr=null>

### 02.2012

- Apertura di una consultazione pubblica sulla proposta di restrizione degli ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP

<http://echa.europa.eu/it/web/guest/restrictions-under-consideration/-/substance/490/search/%20term>

### 03.2012

- Apertura di una consultazione pubblica sulla proposta di restrizione del cromo VI negli articoli di pelletteria

[http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal\\_content/a19f3846-4158-4351-8304-39de35c35f1b](http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/a19f3846-4158-4351-8304-39de35c35f1b)